

Definizione di referendum abrogativo

Il referendum abrogativo di una legge è disciplinato dall'art. 75 della Costituzione, la **richiesta della consultazione** deve provenire o da cinquecentomila elettori o da cinque Consigli regionali e deve essere **depositata nella cancelleria dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione entro il 30 settembre di ciascun anno.**

Sulle richieste si effettuano due successivi controlli il primo è operato dal predetto Ufficio centrale della Cassazione al fine di verificare la conformità della richiesta abrogativa alle norme vigenti. Il secondo controllo da parte della Corte costituzionale (l. cost. 1/1953) che si pronuncia sull'ammissibilità della richiesta stessa.

Le richieste referendarie dichiarate ammissibili dalla Corte costituzionale sono sottoposte al voto dei cittadini dotati dell'elettorato attivo per le elezioni della Camera dei deputati (cittadini maggiorenni). La consultazione popolare è ritenuta valida se è raggiunto il **quorum di partecipazione** previsto dall'art. 75, comma 4 (ossia la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto di voto). Solo se si è raggiunto tale quorum, si procede a calcolare i voti validamente espressi. Se la proposta di abrogazione ha ottenuto la maggioranza dei voti validi, con decreto del Presidente della Repubblica viene dichiarata l'avvenuta abrogazione della legge. Se respinta (dalla maggioranza dei voti validi), non può essere riproposta nei successivi cinque anni.

Costituzione

Art. 75

"E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum."

Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale

Art. 2

"Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso. Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del referendum popolare."